



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI
GENERALI
UFFICIO X

DETERMINA A CONTRARRE

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161 recante il “*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze*”;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, che, nel modificare, tra l'altro, talune disposizioni del citato Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è intervenuta, in tema di tutela delle pari opportunità, del benessere di chi lavora e dell'assenza di discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche, prevedendo che le stesse costituiscano al proprio interno Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in sostituzione di diversi Comitati paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

VISTA la Determina in data 22 marzo 2011, prot. n. 44936, del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi con la quale è stato istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26 giugno 2019, recante “*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche*”, che sottolinea il ruolo che le Pubbliche Amministrazioni possono svolgere attraverso il "Piano Triennale per le Azioni Positive" e prevede che il Piano Triennale di Azioni Positive deve essere aggiornato con cadenza annuale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il Piano Triennale di Azioni Positive 2017-2019, registrato alla Corte dei Conti con visto prot. 1732 del 22 dicembre 2017;

VISTA la Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 maggio 2020 che manifesta, tra l'altro, nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica amministrazione, l'interesse in materia di benessere organizzativo e pari opportunità;

VISTO il Piano Triennale di Azioni Positive 2020-2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze approvato con Decreto del Ministro dell'8 dicembre 2020 – registrato alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2021 - che costituisce un atto programmatico indispensabile per sperimentare e attuare concretamente politiche di pari opportunità, in grado di prevenire comportamenti discriminatori e contribuire al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e di benessere delle lavoratrici e dei lavoratori;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle iniziative per il benessere organizzativo e l'inclusività, è intenzione di questa Amministrazione, al fine di favorire la prevenzione e la salute dei dipendenti, in particolar modo a beneficio delle donne, promuovere iniziative dirette ad offrire un servizio di prestazioni cliniche e diagnostiche, consistenti, nel dettaglio, in n. 100 prestazioni totali, suddivise in n. 76 mammografie per le donne con età superiore a 40 anni e n. 24 ecografie mammarie per le donne con età inferiore a 40 anni, più eventuali ecografie di approfondimento laddove necessario;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante *“disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante modifiche anche all'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*, il quale detta la disciplina sostitutiva, in deroga all'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per le procedure di gara indette entro il 31 dicembre 2021 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

VISTO l'art. 30, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in forza del quale *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”*;

VISTO l'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi del quale *“per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”*;

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo cui *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

VISTO l'art. 36, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. 0a-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50”*;

VISTO l'art. 36, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, in forza del quale *“Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies si applica la disposizione transitoria ivi prevista”*;

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2., 2.3 e 5.2.6;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii., ai sensi del quale *“tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”, ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488”*;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii., ai sensi del quale *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, per gli*

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”;

VISTO l’art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, il quale dispone che *“Successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*

VISTA la circolare congiunta del 25 agosto 2015 del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la quale ribadisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

CONSIDERATO che il servizio nei termini richiesti non è presente né tra quelli oggetto delle convenzioni CONSIP né sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che la ONLUS Susan G. Komen Italia, P. IVA e Codice Fiscale 06073831007, in considerazione della particolare esperienza, capacità professionale, affidabilità dimostrata in altri progetti analoghi organizzati sotto il patrocinio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, può efficacemente assicurare l’esecuzione dell’anzidetta prestazione;

VISTO il preventivo presentato in data 3 marzo 2021 dalla ONLUS Susan G. Komen Italia, avente un importo pari a € 9.000,00 al netto dell’IVA;

RILEVATO che, in ragione del valore dell’appalto, l’affidamento del servizio in parola avverrà, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento diretto;

ACCERTATO che in capo al predetto soggetto non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che la spesa relativa al servizio in oggetto trova copertura finanziaria nel capitolo n. 1239, piano gestionale di spesa 01, dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in capo alla dirigenza competente ad adottare il presente provvedimento non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedirne l’adozione;

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. Z5B30E75C8;

RITENUTO che l’iniziativa in parola debba svolgersi all’interno del Palazzo demaniale di Via XX Settembre, n. 97 e che, pertanto, sarà richiesto l’impiego di due unità mobili idonee allo svolgimento del servizio richiesto;

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, all'affidamento diretto del servizio relativo a prestazioni cliniche e diagnostiche nell'ambito delle iniziative per il benessere organizzativo, mediante l'utilizzo di unità mobili rivolto alle dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in favore della ONLUS Susan G. Komen Italia, con sede in Roma, presso la Circonvallazione Clodia, 78/A, P. IVA e codice fiscale 06073831007, per l'importo complessivo di € 9.000,00 oltre IVA;
- che l'oggetto del servizio è costituito, nel dettaglio, da n. 100 prestazioni totali, suddivise in n. 76 mammografie per le donne con età superiore a 40 anni e n. 24 ecografie mammarie per le donne con età inferiore a 40 anni, più eventuali ecografie di approfondimento laddove necessario;
- di stabilire che il servizio dovrà svolgersi nelle date del **27 e 28 aprile 2021** all'interno del Palazzo demaniale di via XX Settembre, n. 97 mediante due unità mobili idonee allo svolgimento delle prestazioni;
- di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Responsabile unico del procedimento l'Arch. Gianluca Canofeni, Dirigente dell'Ufficio X della Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari generali del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- di delegare alla stipula del contratto, l'Arch. Gianluca Canofeni;
- di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – "*Bandi di Gara e Contratti*" con applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 8 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Susanna La Cecilia